

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021/2023

**Allegato Cd)
Deliberazioni relative a tariffe ed aliquote per
tributi e servizi**



COMUNE DI VILLESSE

PROVINCIA DI GORIZIA

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO 2021

L'anno duemilaventuno, il giorno venticinque del mese di febbraio alle ore 19:05 si è riunita la Giunta Comunale in modalità telematica ai sensi dell'art. 11 della L.R. 3/2020.

Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Viola Flavia	Sindaco	Presente
Weffort Laura Maria	Vice Sindaco	Presente
Tolloi Arianna	Assessore	Presente
Montanari Tommaso	Assessore	Presente
Valenti Gian Franco	Assessore	Presente

Assiste il Segretario dott.ssa Maria Concetta Monetti.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza la Sig.ra Flavia Viola nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Approvazione tariffe Canone Unico Patrimoniale anno 2021

PREMESSE

Visto il D.Lgs. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" ed in particolare gli artt. 42 comma 2 lett. f) e 48 che attribuiscono alla Giunta Comunale la competenza per la determinazione delle tariffe da approvare entro i termini di approvazione del bilancio di previsione;

Visto l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;

Visto l'art. 1 – comma 169 – della legge n. 269/2006 il quale stabilisce quanto segue: *"gli enti locali deliberano le tariffe e aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".*

Visto il decreto del Ministro dell'Interno 13 gennaio 2020 che ha differito al 31 marzo 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 134 del 29/11/2019 con cui sono state deliberate le tariffe della TOSAP per l'anno 2020;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 133 del 29/11/2019 con cui sono state deliberate le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni per l'anno 2020;

Considerato che la L. 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020) all'art. 1 commi 816-836 istituisce, a decorrere dal 2021, il canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione ed esposizione pubblicitaria per riunire in una sola forma di prelievo le entrate relative all'occupazione di aree pubbliche e la diffusione di mezzi pubblicitari;

Dato atto che l'ufficio sta predisponendo il Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale e che tale regolamento verrà approvato entro i termini per l'approvazione del bilancio;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 18/01/2021 con la quale è stato istituito e approvato il Regolamento per la gestione provvisoria del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati anche in strutture attrezzate;

Viste le tipologie di occupazioni e di esposizioni pubblicitarie;

Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 817 della Legge 160/2019, il Canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai tributi

sostituiti dal presente canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso le tariffe;

Valutato di determinare le singole tariffe dei nuovi canoni in modo tale da non aumentare il prelievo, in riferimento alle tipologie di occupazione spazi pubblici ed esposizione pubblicitaria, rispetto alle tariffe relative ai tributi sostituiti;

Considerata pertanto la necessità di provvedere alla determinazione delle tariffe riportate negli allegati A e B che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Vista la Risoluzione 2/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 22 novembre 2019 la quale stabilisce, interpretando la norma dell'art. 13 comma 15-ter del D.L. 201/201, che per le entrate a carattere patrimoniale i Comuni non sono tenuti a procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti e alla loro pubblicazione sul sito del Ministero delle Finanze;

s i p r o p o n e

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente disposizione;
2. Di approvare le tariffe per l'anno 2021 dei nuovi Canoni istituiti ai sensi della Legge 160/2019 come riportate negli allegati A e B che formano parte integrante sostanziale della presente deliberazione;
3. Di assicurare adeguata diffusione al presente provvedimento mediante pubblicazione sul sito del Comune di Villesse;
4. di dichiarare la deliberazione di cui alla presente proposta immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. n. 21/2003, come sostituito dall'art. 17 comma 12 della L.R. 17/2004, stante la necessità di applicare immediatamente le presenti tariffe.

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Villesse, 17 febbraio 2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO FABIO CARLINI

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Villesse, 25 febbraio 2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO PAOLO VECCHI

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di deliberazione.

Visti i pareri espressi dal responsabile del servizio interessato e dal responsabile del servizio dell'area contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267/2000, rispettivamente in merito alla regolarità tecnica e contabile della proposta deliberativa.

Ritenuto opportuno far propria la predetta proposta di deliberazione, con votazione palese, mediante affermazione vocale, ad esito favorevole unanime,

d e l i b e r a

di approvare la succitata proposta di deliberazione, considerandola come atto proprio ad ogni conseguente effetto di legge.

Indi, con separata votazione palese, mediante affermazione vocale, ad esito favorevole unanime, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003 come sostituito dall'art. 17 comma 12 della L.R. 17/2004.

- o o o o -

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
F.to Flavia Viola

Il Segretario
F.to Maria Concetta Monetti

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on line dal 01/03/2021 al 16/03/2021 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni e comunicata ai capigruppo consiliari.

Villesse, il 01/03/2021

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Roberta Andrian

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 25/02/2021, poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art. 17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).

Villesse, il 01/03/2021

Il Responsabile dell'esecutività
F.to Roberta Andrian

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.

È copia dell'originale firmato digitalmente.

COMUNE DI VILLESSE

TARIFFE DIRITTI AFFISSIONE E IMPOSTA PUBBLICITA' PER COMUNI DI CLASSE V
Aumento 20 + 15 = 35 %

A) - DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI

art. 19.2

Tariffa base per ciascun folio 70 x 100

	20%	35%
- Per i primi 10 giorni	1,238	1,393
- Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione	0,3718	0,418
<u>MAGGIORAZIONI:</u>		
per commissioni inferiori a 50 fogli (art. 19.3):	50%	
per formati da 8 a 12 fogli (art. 19.4)	50%	
per formati oltre 12 fogli (art. 19.5)	100%	

DIRITTI DI URGENZA (art. 22.9) **30,986** 34,860

B) - IMPOSTA PUBBLICITA'

1 - PUBBLICITA' ORDINARIA

art. 12

SUPERFICE	fino a 1 mese		fino a 2 mesi		fino a 3 mesi		ANNUALE	
	opaca	luminosa	opaca	luminosa	opaca	luminosa	opaca	luminosa
mq 1	1,363	2,726	2,726	5,453	4,090	8,180	13,634	27,268
da mq. 1,5 a mq. 5,5	1,534	3,067	3,067	6,134	4,601	9,203	15,339	30,677
da mq. 5,5 a mq. 8,5	2,300	3,834	4,601	7,669	6,901	11,503	23,008	38,347
superiore a mq. 8,5	3,067	4,609	6,134	9,203	9,203	13,804	30,677	46,016

2 - PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI IN GENERE

art. 13.1

(vetture autotramviaria, battelli, barche e simili di uso pubblico e privato, in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati per mq)

COLLOCAZIONE	ANNUALE				
	opaca	13,634	15,339	23,008	30,677
int./est. mq 1					
int./est. da mq 1,5 a mq 5,5					
esterna da mq 5,5 a mq 8,5					
superiore a mq. 8,5					

3 - PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI DI PROPRIETA' DELL'IMPRESA

art. 13.3

CATEGORIA	PORTATA		ALTRI
	sup. 3.000 Kg.	inf. 3.000 Kg.	
autoveicoli	100,398	66,932	
motoveicoli e altri non ricompresi nella precedente categoria			33,465
veicoli con rimorchio	200,796	133,863	66,930

COMUNE DI VILLESSE

TARIFFE DIRITTI AFFISSIONE E IMPOSTA PUBBLICITA' PER COMUNI DI CLASSE V
Aumento 20 + 15 = 35 %

4 - PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI

art. 14.1.2

a) PER CONTO TERZI (per mq di superficie)

	fino a 1 mese		fino a 2 mesi		fino a 3 mesi		ANNUALE	
	CATEGORIA		CATEGORIA		CATEGORIA		CATEGORIA	
	NORNALE	SPECIALE	NORNALE	SPECIALE	NORNALE	SPECIALE	NORNALE	SPECIALE
sino ad 1 mq	3,966		7,932		11,898		39,663	
maggiore di 1 mq	4,462		8,924		13,385		44,622	

b) PER CONTO PROPRIO (per mq di superficie)

art. 14.1.3

	fino a 1 mese		fino a 2 mesi		fino a 3 mesi		ANNUALE	
	CATEGORIA		CATEGORIA		CATEGORIA		CATEGORIA	
	NORNALE	SPECIALE	NORNALE	SPECIALE	NORNALE	SPECIALE	NORNALE	SPECIALE
sino ad 1 mq	1,983		3,966		5,949		19,831	
maggiore di 1 mq	2,23		4,462		6,692		22,31	

5 - PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PROIEZIONI

art. 14.4

(diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche)

PER GIORNO			
PERIODI FINO A 30 GG		PERIODI OLTRE 30 gg	
CATEGORIA		CATEGORIA	
NORNALE	SPECIALE	NORNALE	SPECIALE
2,788		1,393	

6 - PUBBLICITA' VARIA

a) CON STRISCIONI

art. 15.1

PERIODI DI 15 gg o fraz.	
CATEGORIA	
NORNALE	SPECIALE
15,339	

b) CON AEROMOBILI O PALLONI FRENANTI

art. 15.2.3

AEROMOBILI
per ogni giorno o frazione
66,932

PALLONI FRENANTI
per ogni giorno o frazione
33,465

COMUNE DI VILLESSE

TARIFFE DIRITTI AFFISSIONE E IMPOSTA PUBBLICITA' PER COMUNI DI CLASSE V

Aumento 20 + 15 = 35 %

- c) MEDIANTE DISTRIBUZIONE VOLANTINI E ALTRO MATERIALE
PERSONE CIRCOLANTI CON CARTELLI O ALTRI MEZZI

PER CIASCUNA PERSONA
per ogni giorno o frazione
2,478

<--- solo il 20% di aumento

- d) SONORA A MEZZO APPARECCHI AMPLIFICATORI E SIMILI

PER CIASCUN PUNTO FISSO E PER CIASCUN GIORNO O FRAZ.	
CATEGORIA	
NORMALE	SPECIALE
7,436	

<--- solo il 20% di aumento

Comune di

VILLESSE

PROVINCIA DI

GORIZIA

COMUNE DI VILLESSE

Provincia di Gorizia

Visto come allegato alla
delibera C. C. / G. M.
n. 41 del 26/08/94

Il Segretario Comunale
Visto: Il Sindaco



COMUNE DI VILLESSE

Provincia di Gorizia

Visto come allegato alla
delibera C. C. / G. M.
n. 26 del 26/04/94

Il Segretario Comunale
Visto: Il Sindaco



REGOLAMENTO COMUNALE

PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA

SULL'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

S O M M A R I O

Art.	DESCRIZIONE	Art.	DESCRIZIONE
	CAPO I - NORME GENERALI	17	Passi carrabili - Accessi
1	Oggetto del Regolamento		
2	Gestione del servizio		
3	Funzionario responsabile		
4	Oggetto della tassa	18	Denuncia e versamento della tassa
5	Soggetti attivi e passivi	19	Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa
	CAPO II - NORME E PROCEDURE COMUNI A TUTTE LE OCCUPAZIONI		
6	Domanda di concessione	20	CAPO IV - TARIFFE - ESENZIONI
7	Rimborso di spese	21	Tariffe
8	Deposito cauzionale	22	Suddivisione del territorio comunale
9	Autorizzazione	23	Distributori di carburante e di tabacchi
10	Disciplinare		Esenzioni
11	Autorizzazioni di altri uffici comunali o di altri enti - Diritti di terzi		CAPO V - CONTENZIOSO, SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI
12	Revoca delle concessioni	24	Contenzioso
13	Decadenza delle concessioni	25	Sanzioni
14	Sospensione delle concessioni	26	Rinvio ad altre disposizioni
15	Norme per la esecuzione dei lavori	27	Pubblicità del regolamento
16	Occupazioni abusive	28	Variazioni del regolamento
		29	Entrata in vigore

CAPO IV - TARIFFE - ESENZIONI

ART. 20 TARIFFE

1. Per ogni tipo di occupazione di spazi ed aree pubbliche è dovuta, al Comune o al concessionario che vi subentra, una imposta nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e succ. mod., con la maggiorazione e le riduzioni previste dal richiamato decreto legislativo.

2. Un esemplare della tariffa deve essere esposto nell'ufficio cui è affidato il servizio, in modo che possa essere facilmente consultato da chi vi abbia interesse.

3. Si applicano le seguenti tariffe:

A. Occupazioni permanenti. Disciplina e tariffe. Passi carrabili: criteri di determinazione della superficie.

1. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma. Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base delle seguenti misure di tariffa:

a) occupazioni del suolo comunale f. 34.000 al mq.

b) occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo: la tariffa è di f. 34.000 al mq.

2. Per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, la tariffa è ridotta al 30 per cento.

3. Per i passi carrabili, la tariffa di cui al comma 1 è ridotta al 50 per cento.

4. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

5. La tassa è commisurata alla superficie occupata risultante dall'apertura dell'accesso per la profondità del marciapiede o del manufatto.

6. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento.

7. La tassa non è dovuta per i semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.

8. Il comune, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi di cui al comma 7 e tenuto conto delle esigenze di viabilità, può, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività, non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso. La tassa va determinata con tariffa ordinaria, ridotta al 10 per cento.

9. La tariffa è parimenti ridotta al 10 per cento per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune che, sulla base di elementi di carattere

oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.

10. Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti, la tariffa può essere ridotta al 30 per cento.

11. La tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda al comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

12. Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

B. Occupazioni temporanee. Disciplina e tariffe.

1. (comma così modificato con l'art. 1 del D.Lgs. n. 566 in data 28.12.1993) Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata in rapporto alla durata delle occupazioni medesime. I tempi di occupazione e le relative misure di riferimento sono deliberati dal comune ed indicati nel regolamento.

2. (comma così modificato con l'art. 1 del D.Lgs. n. 566 in data 28.12.1993) La tassa si applica, in relazione alle ore di occupazione, in base alle seguenti misure giornaliere di tariffa:

a) occupazioni di suolo comunale: £. 2.000 al mq.

In rapporto alla durata dell'occupazione, la tariffa viene così graduata:

1) Fino a 4 ore

tariffa ridotta	£. 1.000 al mq
-----------------	----------------

2) Oltre 4 ore e fino alle 24 ore e fino a 14 giorni

tariffa intera	£. 2.000 al mq
----------------	----------------

3) Riduzione del 50% a partire dal 15° giorno £. 1.000 al mq

b) occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo: la tariffa di cui alla lettera a) è ridotta ad un terzo.

3. Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al 30 per cento. Ove le tende siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.

4. (comma così modificato con l'art. 1 del D.Lgs. n. 566 in data 28.12.1993) Le tariffe, di cui ai precedenti commi, sono ridotte al 50 per cento per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto. Sono ridotte rispettivamente dell'80 per cento e del 50 per cento le tariffe per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e le tariffe per le occupazioni temporanee di cui alla lett. c). (occupazioni del suolo e soprattutto)

5. Le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal comune sono soggette alla tassa con tariffa variata in diminuzione del 30 per cento.

5-bis. (comma aggiunto con l'art. 1 del D.Lgs. in data 28.12.1993) Le

tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte al 50 per cento.

6. (comma così modificato con l'art. 1 del D.Lgs. n. 566 in data 28.12.1993) Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa ordinaria è ridotta dell'80 per cento.

7. (comma così modificato con l'art. 1 del D.Lgs. n. 566 in data 28.12.1993) Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente, il comune dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento.

Per le occupazioni che di fatto, si protraggano per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.

C. Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo. Disciplina.

1. (comma così modificato con l'art. 1 del D.Lgs. n. 566 in data 28.12.1993) Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonché con seggiovie e funivie sono tassate in base ai criteri stabiliti dalla lettera D.

2. Il comune ha sempre facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti; quando però il trasferimento viene disposto per l'immissione delle condutture, dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa è a carico degli utenti.

D. Criteri di determinazione della tassa per l'occupazione del sottosuolo e soprassuolo.

1. (comma così modificato con l'art. 1 del D.Lgs. n. 566 in data 28.12.1993) La tassa per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale di cui alla lettera C. è determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade comunali per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio, nella misura di f. 250.000 al Km lineare.

2. (comma aggiunto con l'art. 1 del D.Lgs. n. 566 in data 28.12.1993) Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi, la tassa è dovuta nella misura complessiva di lire 50 mila, indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni medesime. Se invece sono effettuate da parte dei titolari di condutture o impianti per l'erogazione di pubblici servizi i predetti allacci o innesti, realizzati anche su richiesta del privato, sono ricompresi nella tassazione forfettaria di f. 250.000 al Km lineare.

3. I comuni che provvedono alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, hanno diritto di imporre, oltre la tassa di cui al comma 1, un contributo una volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie, che non può superare complessivamente, nel massimo, il 50 per cento delle spese medesime.

4. Per le occupazioni di cui al presente articolo, aventi carattere temporaneo, la tassa, in deroga a quanto disposto dalla lettera B., è

determinata e applicata in misura forfettaria sulla base delle seguenti misure:

- | | |
|--|-----------|
| 1) fino ad un Km lineare e di durata non superiore 30 gg | f. 10.000 |
| 2) oltre 1 Km lineare e di durata non superiore a 30 gg | f. 15.000 |

per le occupazioni di durata superiore a 30 gg, la tassa va maggiorata nelle seguenti misure percentuali:

- 1) occupazioni di durata non superiore a 90 gg: 30 per cento;
- 2) occupazioni di durata superiore a 90 gg e fino a 180 gg: 50 per cento;
- 3) occupazioni di durata maggiore: 100 per cento.

ART. 21

SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE

(Art. 42, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Ai fini della graduazione della tassa a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche di cui al precedente articolo 4 saranno classificate in categorie, sentita la commissione edilizia, con apposita deliberazione consiliare.

2. L'elenco di classificazione di cui al precedente comma è pubblicato per quindici giorni nell'albo pretorio e in altri luoghi pubblici.

3. Vista la limitata estensione del territorio dello stesso, alla data attuale, non viene suddiviso.

ART. 22

DISTRIBUTORI DI CARBURANTE E DI TABACCHI

(Art. 48 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Il territorio comunale ai fini dell'applicazione della tassa sui distributori di carburanti e sugli apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi sarà suddiviso in zone con apposita deliberazione consiliare.

2. Si applicano le seguenti tariffe:

a) per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale è dovuta una tassa annuale in base ai seguenti limiti:
- occupazione del suolo e del sottosuolo effettuate con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e i relativi serbatoi sotterranei, nonché con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore ai 4 metri quadrati:

Per ogni distributore e per anno centro abitato f. 60.000

Per ogni distributore e per anno periferia f. 30.000

La tassa è applicata per i distributori di carburanti, muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri. Se il serbatoio è di capacità maggiore la tariffa viene aumentata di 1/5 per ogni mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonoma per ciascuno di essi. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni

eccedenti la superficie di 4 mq, comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa in base ai criteri e alle tariffe normali.

b) per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale è dovuta una tassa annuale di f. 20.000 per ogni apparecchio.

ART. 23 ESENZIONI

(Art. 49 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Sono esenti dalla tassa:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
- c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima;
- f) le occupazioni di aree climatiche;
- g) gli accessi carrozzabili destinati a soggetti portatori di handicap.

2. L'esenzione sarà concessa su richiesta scritta degli interessati.

CAPO V - CONTENZIOSO, SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

ART. 24 IL CONTENZIOSO TRIBUTARIO

E' disciplinato dal Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546; (G.U. n. 9 del 13.1.1993) emanato in applicazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

Organî della giurisdizione tributaria.

La giurisdizione tributaria è esercitata dalle Commissioni tributarie provinciali e dalle Commissioni tributarie regionali previste dal D.P.R. 31 dicembre 1992, n. 545, il cui insediamento è fissato in unica data entro il 1° ottobre 1994 (Art. 69 D.L. 30.6.1993, n. 213).



COMUNE DI VILLESSE

PROVINCIA DI GORIZIA

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: CONFERMA DEI VALORI MEDI DELLE AREE FABBRICABILI SUDDIVISE PER ZONE OMOGENEE QUALE RIFERIMENTO PER IL CALCOLO DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (I.M.U.) PER L'ESERCIZIO 2021.

L'anno duemilaventuno, il giorno ventiquattro del mese di febbraio alle ore 14:08 si è riunita la Giunta Comunale in modalità telematica ai sensi dell'art. 11 della L.R. 3/2020.

Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Viola Flavia	Sindaco	Presente
Weffort Laura Maria	Vice Sindaco	Presente
Tolloi Arianna	Assessore	Presente
Montanari Tommaso	Assessore	Assente
Valenti Gian Franco	Assessore	Presente

Assiste il Segretario dott.ssa Maria Concetta Monetti.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza la Sig.ra Flavia Viola nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: CONFERMA DEI VALORI MEDI DELLE AREE FABBRICABILI SUDDIVISE PER ZONE OMOGENEE QUALE RIFERIMENTO PER IL CALCOLO DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (I.M.U.) PER L'ESERCIZIO 2021.

PREMESSE

Richiamata la deliberazione Giuntale n. 130 del 29/11/2019 con la quale si confermavano ... *a decorrere dal 01/01/2020, i valori medi delle aree fabbricabili da utilizzare quale aree imponibili per il calcolo dell'Imposta Municipale Unica (I.M.U.), adeguandone la denominazione e l'individuazione delle zone omogenee, secondo la dicitura riportata nel nuovo P.R.G.C. e alla successiva Variante n. 1, entrambi approvati, così come segue:*

<i>Nuovo P.R.G.C. approvato</i>	<i>valore €/mq.</i>
<i>Z.t.o.</i>	
<i>A0 - Zona residenziale di conservazione ambientale</i>	<i>70,00</i>
<i>B - Zona residenziale urbanizzata satura e di completamento</i>	<i>100,00</i>
<i>B1 - Zona agricola degli abitati (corrispondente alla precedente EB - Zona agricola degli abitati)</i>	<i>20,00</i>
<i>C - Residenziale di espansione edilizia</i>	<i>50,00</i>
<i>D2 - Zona industriale ed artigianale di espansione di interesse comunale e comprensoriale</i>	<i>35,00</i>
<i>D3 - Zona occupata da insediamenti produttivi esistenti</i>	<i>70,00</i>
<i>DH.2 – Zona mista per attività artigianali e commerciali: di progetto</i>	<i>45,00</i>
<i>DH.3 - Zona mista per attività artigianali e commerciali: esistente</i>	<i>80,00</i>
<i>HC - Zona commerciale per attività di grande distribuzione</i>	<i>90,00</i>

In considerazione di alcune valutazioni condivise con l'Ufficio Tributi, si ritiene di poter proporre per l'anno 2021, il mantenimento dei valori medi delle aree fabbricabili suddivise per zone omogenee quale riferimento per il calcolo dell'Imposta Municipale Unica (I.M.U.) così come precedentemente determinati e di cui alla richiamata deliberazione Giuntale 130/2019,

s i p r o p o n e

1. di confermare, a decorrere dal 01/01/2021, i valori medi delle aree fabbricabili da utilizzare quale aree imponibili per il calcolo dell'Imposta Municipale Unica (I.M.U.), secondo le diciture e previsioni di cui al vigente PRGC e sue Varianti approvate, così come segue:

Nuovo P.R.G.C. approvato	valore €/mq.
Z.t.o.	
A0 - Zona residenziale di conservazione ambientale	70,00
B - Zona residenziale urbanizzata satura e di completamento	100,00
B1 - Zona agricola degli abitati (corrispondente alla precedente EB - Zona agricola degli abitati)	20,00
C - Residenziale di espansione edilizia	50,00
D2 - Zona industriale ed artigianale di espansione di interesse comunale e comprensoriale	35,00
D3 - Zona occupata da insediamenti produttivi esistenti	70,00
DH.2 – Zona mista per attività artigianali e commerciali: di progetto	45,00
DH.3 - Zona mista per attività artigianali e commerciali: esistente	80,00
HC - Zona commerciale per attività di grande distribuzione	90,00

2. di dichiarare la deliberazione di cui alla presente proposta immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. n. 21/2003, come sostituito dall'art. 17 comma 12 della L.R. 17/2004, stante la necessità di approvare in tempi brevi gli atti consequenti al presente deliberato quali il Documento unico di Programmazione (D.U.P.) e gli schemi di bilancio.

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Villesse, 23 febbraio 2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO LORENZO RIGONAT

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Villesse, 24 febbraio 2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO PAOLO VECCHI

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di deliberazione.

Visti i pareri espressi dal responsabile del servizio interessato e dal responsabile del servizio dell'area contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267/2000, rispettivamente in merito alla regolarità tecnica e contabile della proposta deliberativa.

Ritenuto opportuno far propria la predetta proposta di deliberazione, con votazione palese, mediante affermazione vocale, ad esito favorevole unanime,

d e l i b e r a

di approvare la succitata proposta di deliberazione, considerandola come atto proprio ad ogni conseguente effetto di legge.

Indi, con separata votazione palese, mediante affermazione vocale, ad esito favorevole unanime, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003 come sostituito dall'art. 17 comma 12 della L.R. 17/2004.

- o o o o -

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
F.to Flavia Viola

Il Segretario
F.to Maria Concetta Monetti

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on line dal 25/02/2021 al 12/03/2021 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni e comunicata ai capigruppo consiliari.

Villesse, lì 25/02/2021

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Roberta Andrian

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 24/02/2021, poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art. 17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).

Villesse, lì 25/02/2021

Il Responsabile dell'esecutività
F.to Roberta Andrian

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.

È copia dell'originale firmato digitalmente.



COMUNE DI VILLESSE
PROVINCIA DI GORIZIA

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione straordinaria – adunanza pubblica – prima convocazione.

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)
ANNO 2021

L'anno duemilaventuno, il giorno venticinque del mese di febbraio alle ore 18:44 si è riunito il Consiglio Comunale in modalità telematica ai sensi dell'art. 11 della L.R. 3/2020.

Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Viola Flavia	Sindaco	Presente
Weffort Laura Maria	Vice Sindaco	Presente
Tolloi Arianna	Consigliere	Presente
Valenti Gian Franco	Consigliere	Presente
Deffendi Claudio	Consigliere	Presente
Montanari Tommaso	Consigliere	Presente
Secolin Marco	Consigliere	Presente
Guadagnini Andrea	Consigliere	Presente
Gasparini Guido	Consigliere	Presente
Burgnich Gianpaolo	Consigliere	Presente
Gerin Francesca	Consigliere	Presente
Buffolin Adelio	Consigliere	Presente
Soliani Paolo	Consigliere	Presente

Assiste il Segretario dott.ssa Maria Concetta Monetti.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza la Sig.ra Flavia Viola nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Approvazione aliquote imposta municipale propria (Imu) anno 2021

PREMESSE

Premesso che:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (luc);
- la predetta luc era composta dall'imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);
- il comma 738 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020 l'imposta unica comunale (luc) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno ridisciplinato l'imposta municipale propria (Imu);
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 25/05/2020 è stato approvato il regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (Imu) per le annualità d'imposta a partire dal 2020;
- con deliberazioni di Consiglio Comunale rispettivamente n. 51 del 20/12/2019 e n. 20 del 30/07/2020 sono state approvate le aliquote e la detrazione dell'imposta municipale propria (Imu) per l'annualità 2020.

Considerato che:

- il comma 748 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura compresa tra zero e 0,6% mentre il successivo comma 749 dispone che per detti immobili, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (iacp) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli iacp, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, si applica la detrazione di € 200,00;
- il comma 750 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale nella misura compresa tra zero e 0,1%;
- il comma 751 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura compresa tra zero e 0,25% mentre a decorrere dal 1° gennaio 2022 detti fabbricati sono esenti dall'imposta;
- il comma 752 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i terreni agricoli nella misura compresa tra zero e 1,06%;
- il comma 753 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D nella misura compresa tra 0,76% e 1,06%;
- il comma 754 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, nella misura compresa tra zero e 1,06%;
- il comma 755 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei

commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i Comuni, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Mef ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06% di cui al comma 754 sino all'1,14%, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (Tasi) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015; i Comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Considerato altresì che:

- il comma 48 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 a decorrere dall'anno 2021 dispone la riduzione a metà dell'IMU dovuta sull'unica unità immobiliare, purchè non locata o data in comodato d'uso posseduta in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia;
- il comma 599 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 prevede l'esenzione dalla prima rata Imu 2021 per le specifiche attività che operano nei settori del turismo della ricettività alberghiera e degli spettacoli in continuità con le disposizioni adottate nel corso del 2020 per favorire la ripresa delle attività economicamente più colpite dalla crisi pandemica;
- l'art. 78 comma 3 del D.L. 104/2020 prevede l'esenzione dei versamenti Imu per gli anni 2021 e 2022 per gli immobili di categoria catastale D3 destinati a spettacoli cinematografici teatri e sale per concerti e spettacoli a condizione che i proprietari siano anche gestori delle attività in essi esercitate.

Visto:

- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- l'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;
- il decreto del Ministro dell'Interno 13 gennaio 2020 che ha differito al 31 marzo 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023;
- l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che stabilisce che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno; ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al

comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Considerate, infine, le esigenze di bilancio per l'anno 2021.

Acquisiti i pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147bis del decreto legislativo n. 267 del 2000.

s i p r o p o n e

1) di approvare le aliquote dell'imposta municipale propria (Imu) per l'anno d'imposta 2020 nelle seguenti misure:

– Aliquota ordinaria nella misura dello:.....	<u>0,76</u> <u>per</u> <u>cento</u>
– Aliquota per aree edificabili	<u>0,76</u> <u>per</u> <u>cento</u>
– Aliquota ridotta per abitazione principale e relative pertinenze (max n.1 (una) unità nelle categorie C2, C6 e C7) nella misura dello..... <i>L'aliquota si applica limitatamente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, in quanto gli altri immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze sono esentati dall'IMU.</i>	<u>0,40</u> <u>per</u> <u>cento</u>
– Aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (con esclusione dei fabbricati rurali ad uso strumentale dell'attività agricola classificati in categoria D/10)	<u>1,06 per cento</u>
– Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale dell'attività agricola sia in categoria D/10 oppure classificati in altre categorie catastali con annotazione di ruralità;	<u>0 per cento</u>
– Aliquota per fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.	<u>0 per cento</u>

2. di individuare – come da deliberazione della Giunta comunale n. 130 del 29/11/2019 – i seguenti valori di riferimento per le aree edificabili site all'interno del territorio comunale:

<i>Nuovo PRGC approvato</i>	<i>valore €/mq</i>
Z.to	
A0 – Zona residenziale di conservazione ambientale	70,00

<i>B – Zona residenziale urbanizzata satura e di completamento</i>	<i>100,00</i>
<i>B1 – Zona agricola degli abitati (corrispondente alla precedente EB – Zona agricola degli abitati)</i>	<i>20,00</i>
<i>C – Residenziale di espansione edilizia</i>	<i>50,00</i>
<i>D2 – Zona industriale ed artigianale di espansione di interesse comunale e compreensoriale</i>	<i>35,00</i>
<i>D3 – Zona occupata da insediamenti produttivi esistenti</i>	<i>70,00</i>
<i>DH.2 – Zona mista per attività artigianali e commerciali: di progetto</i>	<i>45,00</i>
<i>DH.3 – Zona mista per attività artigianali e commerciali: esistente</i>	<i>80,00</i>
<i>HC – Zona commerciale per attività di grande distribuzione</i>	<i>90,00</i>

3. di demandare all'ufficio competente la pubblicazione delle nuove aliquote nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze;
4. di dichiarare la deliberazione di cui alla presente proposta immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. n. 21/2003, come sostituito dall'art. 17 comma 12 della L.R. 17/2004, stante la necessità di applicare immediatamente le presenti tariffe.

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Villesse, 17 febbraio 2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO FABIO CARLINI

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Villesse, 18 febbraio 2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO PAOLO VECCHI

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.

Udita l'illustrazione del Sindaco.

Interviene il consigliere Burgnich G. il quale evidenzia che soltanto nella Giunta di ieri è stata confermata la misura economica dell'I.M.U. per cui, la delibera inviata quattro giorni fa, non era esaustiva.

In assenza di altri interventi il Sindaco chiede il voto.

Visti i pareri resi ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione palese, mediante affermazione vocale, ad esito favorevole unanime

d e l i b e r a

di approvare la succitata proposta di deliberazione, considerandola come atto proprio ad ogni conseguente effetto di legge.

Quindi, con separata votazione palese, mediante affermazione vocale, ad esito favorevole unanime, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 c. 19 della L.R. 21 del 11.12.2003, così come sostituito dall'art. 17, co. 12, della L.R. 17/2004.

- 0 0 0 0 -

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
F.to Flavia Viola

Il Segretario
F.to Maria Concetta Monetti

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on line dal 01/03/2021 al 16/03/2021 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni.

Villesse, li 01/03/2021

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Roberta Andrian

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 25/02/2021, poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art. 17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).

Villesse, li 01/03/2021

Il Responsabile dell'esecutività
F.to Roberta Andrian

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.

È copia dell'originale firmato digitalmente.



COMUNE DI VILLESSE
PROVINCIA DI GORIZIA

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: SERVIZI CIMITERIALI RESI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
NELL'ANNO 2021. CONFERMA TARiffe PREVIGENTI.

L'anno duemilaventuno, il giorno trentuno del mese di marzo alle ore 15:25 si è riunita la Giunta Comunale in modalità telematica ai sensi dell'art. 11 della L.R. 3/2020.

Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Viola Flavia	Sindaco	Presente
Weffort Laura Maria	Vice Sindaco	Presente
Tolloi Arianna	Assessore	Presente
Montanari Tommaso	Assessore	Presente
Valenti Gian Franco	Assessore	Presente

Assiste il Segretario dott.ssa Maria Concetta Monetti.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza la Sig.ra Flavia Viola nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Servizi cimiteriali resi dall'Amministrazione Comunale nell'anno 2021. Conferma tariffe previgenti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA CONTABILE

Atteso che:

- il Comune di Villesse è dotato di un "Regolamento di polizia mortuaria", approvato con deliberazione del Commissario prefettizio N. 26 del 21.07.1954;
- tale regolamento deve essere adeguato alla recente normativa di settore;
- in attesa di adeguare e rinnovare completamente il "Regolamento" si è provveduto, anche per venire incontro alle esigenze degli utenti ed a quelle dell'Amministrazione Comunale, a deliberare disposizioni provvisorie al fine di anticipare alcune modalità/condizioni operative.

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale N. 30 del 17.12.2007, con la quale si approvavano alcune disposizioni urgenti per l'anno 2008.

Visto in particolare l'art. 8) del "Regolamento" che determina gli importi relativi ai servizi di inumazione e tumulazione delle salme, da porre a carico dell'utenza per le prestazioni rese dall'Amministrazione Comunale.

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale N. 23 del 25.03.2016 che adeguava le tariffe per la fornitura dei servizi cimiteriali di competenza dell'Amministrazione Comunale:

- | | |
|---|----------|
| • servizio di inumazione salme | € 250,00 |
| • servizio di tumulazione salme | € 250,00 |
| • servizio di esumazione salme | € 250,00 |
| • servizio di inumazione/tumulazione ceneri | € 80,00 |

Ritenuto di confermare le sopracitate tariffe anche per l'anno 2021.

Ciò premesso,

p r o p o n e

1. di mantenere e confermare per l'anno 2021, le tariffe già precedentemente determinate per l'anno 2016 e seguenti, per l'effettuazione dei servizi cimiteriali da parte dell'Amministrazione Comunale, nelle seguenti misure:

- | | |
|---|----------|
| • servizio di inumazione salme | € 250,00 |
| • servizio di tumulazione salme | € 250,00 |
| • servizio di esumazione salme | € 250,00 |
| • servizio di inumazione/tumulazione ceneri | € 80,00 |

2. di dichiarare la deliberazione di cui alla presente proposta immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. n. 21/2003, come sostituito dall'art. 17 comma 12 della L.R. 17/2004, stante l'urgenza di garantire il regolare funzionamento dei servizi comunali.

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Villesse, 31 marzo 2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO PAOLO VECCHI

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Villesse, 31 marzo 2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO PAOLO VECCHI

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di deliberazione.

Visti i pareri espressi dal responsabile del servizio interessato e dal responsabile del servizio dell'area contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267/2000, rispettivamente in merito alla regolarità tecnica e contabile della proposta deliberativa.

Ritenuto opportuno far propria la predetta proposta di deliberazione, con votazione palese, mediante affermazione vocale, ad esito favorevole unanime,

d e l i b e r a

di approvare la succitata proposta di deliberazione, considerandola come atto proprio ad ogni conseguente effetto di legge.

Indi, con separata votazione palese, mediante affermazione vocale, ad esito favorevole unanime, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003 come sostituito dall'art. 17 comma 12 della L.R. 17/2004.

- o o o o -

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
F.to Flavia Viola

Il Segretario
F.to Maria Concetta Monetti

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on line dal 01/04/2021 al 16/04/2021 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni e comunicata ai capigruppo consiliari.

Villesse, lì 01/04/2021

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Roberta Andrian

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 31/03/2021, poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art. 17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).

Villesse, lì 01/04/2021

Il Responsabile dell'esecutività
F.to Roberta Andrian

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.

È copia dell'originale firmato digitalmente.



COMUNE DI VILLESSE

PROVINCIA DI GORIZIA

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: TARIFFE PER L'USO DEI LOCALI ED AREE DI PROPRIETÀ COMUNALE DESTINATI ALLE ATTIVITÀ SOCIALI, CULTURALI, POLITICHE, SPORTIVE, DI VOLONTARIATO E RICREATIVE. CONFERMA USO GRATUITO PER L'ANNO 2021.

L'anno duemilaventuno, il giorno trentuno del mese di marzo alle ore 15:25 si è riunita la Giunta Comunale in modalità telematica ai sensi dell'art. 11 della L.R. 3/2020.

Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Viola Flavia	Sindaco	Presente
Weffort Laura Maria	Vice Sindaco	Presente
Tolloi Arianna	Assessore	Presente
Montanari Tommaso	Assessore	Presente
Valenti Gian Franco	Assessore	Presente

Assiste il Segretario dott.ssa Maria Concetta Monetti.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza la Sig.ra Flavia Viola nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Tariffe per l'uso dei locali ed aree di proprietà comunale destinati alle attività sociali, culturali, politiche, sportive, di volontariato e ricreative. Conferma uso gratuito per l'anno 2021.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA CONTABILE

Considerato il tessuto associativo locale, le molteplici e variegate attività organizzate sul territorio a favore della collettività, il crescente numero delle medesime forme associative e l'interesse che l'amministrazione comunale loro riserva.

Considerato che il Comune di Villesse dispone di diversi spazi, individuati dalla Giunta Comunale, che destina alle attività sociali, culturali, politiche, sportive, di volontariato, ricreative organizzate e gestite da Enti Pubblici, Associazioni, o Gruppi di cittadini organizzati, o singoli cittadini del Comune di Villesse o anche di altri Comuni, purché le attività svolte siano rilevanti anche per la comunità di Villesse, non aventi scopo di lucro, compatibilmente con le attività organizzate dall'Amministrazione.

Richiamata la deliberazione consiliare n. 4 del 08.02.2017, con la quale veniva approvato il "Regolamento per l'uso dei locali comunali" che disciplina le modalità di utilizzo delle strutture comunali da parte dei richiedenti.

Richiamata la deliberazione giuntale n. 58 del 20.06.2012, con la quale venivano individuati gli spazi di proprietà comunale destinati alla concessione in uso ai sensi del predetto regolamento.

Richiamate le deliberazioni giuntali n. 119 del 12.12.2013, n. 38 del 29.05.2014, n. 64 del 17.07.2014 e n. 8 del 18.02.2015, con le quali venivano individuati ulteriori spazi di proprietà comunale destinati alla concessione in uso ai sensi del predetto regolamento.

Ritenuto di individuare i seguenti locali, di cui alla sopracitata deliberazione N. 58/2012 e successivi atti integrativi, da destinare alle numerose iniziative di carattere assistenziale, culturale e sociale, organizzate dai vari enti e cittadini come specificato nell'art 2 del citato Regolamento:

- locali siti al piano terra di Palazzo Ghersiach di via Roma,
- locali siti al primo piano di Palazzo Ghersiach di via Roma,
- locali siti al secondo piano di Palazzo Ghersiach di via Roma,
- Sala Riunioni sita al piano terra del rustico annesso al Palazzo Ghersiach di via Roma,
- Sala Musica sita al primo piano del rustico annesso al Palazzo Ghersiach di via Roma,
- piano terra del Centro Civico di Via Diaz n. 20/H,
- locali siti al piano terra del Centro Civico di Via Diaz n. 20/D,
- aree esterne dei locali siti al piano terra del Centro Civico di Via Diaz n. 20/D,
- locali siti al piano terra del Centro Civico di Via Diaz n. 20,
- locali siti al primo piano del Centro Civico di via Diaz n. 20.

Richiamato l'art. 6 del citato regolamento che prevede che la Giunta comunale quantifichi annualmente la tariffa per l'uso dei locali comunali.

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 171 del 23.12.2011 "Determinazione delle tariffe per l'anno 2012 per l'uso dei locali di proprietà comunale" con la quale si deliberava la gratuità d'uso dei locali ed aree di proprietà comunale destinati alle attività sociali, culturali, politiche, sportive, di volontariato e ricreative.

Ritenuto doveroso procedere alla determinazione delle tariffe per l'anno 2021 per l'uso degli spazi sopra elencati a carico degli enti e cittadini.

Considerato che già da diversi anni Enti Pubblici, Associazioni, o Gruppi di cittadini organizzati, o singoli cittadini del Comune di Villesse o anche di altri Comuni, non aventi scopo di lucro, operano nell'ambito del territorio comunale per finalità di ordine sociale, culturale e artistico ed utilizzano gratuitamente i locali in parola, in modo proficuo per la comunità villessina viste le numerose iniziative di carattere assistenziale, culturale e sociale.

Considerato che detti organismi oltre a sostenere l'attività specifica per la quale sono stati creati, sono anche punto d'incontro e di aggregazione per i giovani del paese.

Considerato pertanto che dette attività, di riflesso, perseguono anche lo scopo di evitare il fenomeno dell'emarginazione sociale, obiettivo questo che rientra fra gli scopi cui deve tendere l'attività istituzionale dell'Amministrazione.

Ritenuto di continuare a concedere gratuitamente per l'anno 2021 gli spazi individuati ai soggetti che ne faranno richiesta.

p r o p o n e

1. di confermare, anche per l'anno 2021, la concessione in uso gratuito, in favore di Enti Pubblici, Associazioni, o Gruppi di cittadini organizzati, o singoli cittadini del Comune di Villesse o anche di altri Comuni purché le attività svolte siano rilevanti anche per la comunità di Villesse, non aventi scopo di lucro, compatibilmente con le attività organizzate dall'Amministrazione stessa, dei seguenti locali/aree di proprietà comunale,
 - locali siti al piano terra di Palazzo Ghersiach di via Roma,
 - locali siti al primo piano di Palazzo Ghersiach di via Roma,
 - locali siti al secondo piano di Palazzo Ghersiach di via Roma,
 - Sala Riunioni sita al piano terra del rustico annesso al Palazzo Ghersiach di via Roma,
 - Sala Musica sita al primo piano del rustico annesso al Palazzo Ghersiach di via Roma,
 - piano terra del Centro Civico di Via Diaz n. 20/H,
 - locali siti al piano terra del Centro Civico di Via Diaz n. 20/D,
 - aree esterne dei locali siti al piano terra del Centro Civico di Via Diaz n. 20/D,
 - locali siti al piano terra del Centro Civico di Via Diaz n. 20,
 - locali siti al primo piano del Centro Civico di via Diaz n. 20.
2. di dichiarare la deliberazione di cui alla presente proposta immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. n. 21/2003, come sostituito dall'art. 17 comma 12 della L.R. 17/2004, stante l'urgenza di garantire il regolare funzionamento dei servizi comunali.

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Villesse, 31 marzo 2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO PAOLO VECCHI

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Villesse, 31 marzo 2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO PAOLO VECCHI

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di deliberazione.

Visti i pareri espressi dal responsabile del servizio interessato e dal responsabile del servizio dell'area contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267/2000, rispettivamente in merito alla regolarità tecnica e contabile della proposta deliberativa.

Ritenuto opportuno far propria la predetta proposta di deliberazione, con votazione palese, mediante affermazione vocale, ad esito favorevole unanime,

d e l i b e r a

di approvare la succitata proposta di deliberazione, considerandola come atto proprio ad ogni conseguente effetto di legge.

Indi, con separata votazione palese, mediante affermazione vocale, ad esito favorevole unanime, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003 come sostituito dall'art. 17 comma 12 della L.R. 17/2004.

- o o o o o -

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
F.to Flavia Viola

Il Segretario
F.to Maria Concetta Monetti

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on line dal 01/04/2021 al 16/04/2021 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni e comunicata ai capigruppo consiliari.

Villesse, lì 01/04/2021

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Roberta Andrian

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 31/03/2021, poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art. 17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).

Villesse, lì 01/04/2021

Il Responsabile dell'esecutività
F.to Roberta Andrian

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.

È copia dell'originale firmato digitalmente.



COMUNE DI VILLESSE
PROVINCIA DI GORIZIA

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: TARIFFE PER L'UTILIZZO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE PER L'ANNO 2021. CONFERMA TARiffe PREVIGENTI.

L'anno duemilaventuno, il giorno trentuno del mese di marzo alle ore 15:25 si è riunita la Giunta Comunale in modalità telematica ai sensi dell'art. 11 della L.R. 3/2020.

Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Viola Flavia	Sindaco	Presente
Weffort Laura Maria	Vice Sindaco	Presente
Tolloi Arianna	Assessore	Presente
Montanari Tommaso	Assessore	Presente
Valenti Gian Franco	Assessore	Presente

Assiste il Segretario dott.ssa Maria Concetta Monetti.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza la Sig.ra Flavia Viola nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Tariffe per l'utilizzo del campo sportivo comunale per l'anno 2021. Conferma tariffe previgenti.

PREMESSE

Richiamata la deliberazione consiliare n. 39 del 30.11.2011, con la quale si approvava il nuovo "Regolamento per la gestione del campo sportivo comunale", ed in particolare l'art. 10 che prevede l'approvazione da parte della Giunta comunale delle tariffe per l'utilizzo del campo di calcio.

Richiamata la propria deliberazione n. 44 del 28.02.2018, e le seguenti determinazioni di proroga, con le quali si affidavano all'Associazione Sportiva Dilettantistica Villesse Calcio di Villesse la gestione del campo sportivo comunale.

Ricordato che, ai sensi del sopra citato regolamento, in caso di gestione tramite concessione le tariffe determinate dalla Giunta comunale verranno incassate dal Concessionario.

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 18.01.2019 "Determinazione delle tariffe per l'utilizzo del campo sportivo comunale per l'anno 2019" che prevedeva le seguenti tariffe:

- € 350,00 + IVA per ogni giornata di utilizzo dell'impianto,
- € 20,00 + IVA per ogni ora di utilizzo dell'impianto,
- € 10,00 + IVA per ogni ora di utilizzo dell'impianto da parte delle Associazioni sportive e ricreative con sede sul territorio comunale,
- € 5,00 + IVA per ogni ora di utilizzo dell'impianto da parte delle Associazioni sportive e ricreative, con sede sul territorio comunale, per lo svolgimento delle attività del settore giovanile.

Ritenuto di confermare le sopracitate tariffe orarie, per l'utilizzo del campo di calcio nell'anno 2021.

Richiamato l'art. 54, comma 1, del D.Lgs. 15.12.1997, m. 446 "Le provincie ed i comuni approvano le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione".

Visto l'art. 53, c. 16, della L. 23.12.2000, n. 388 come modificato dall'art. 27, c. 8, della L. 28.12.2001, n. 448.

Richiamato l'art. 1, c. 169, della L. 27.12.2006 n. 296 "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata dai norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione".

Visto il combinato disposto degli artt. 151, c. 1 e 172 del TUEL il quale evidenzia che la deliberazione relativa alle aliquote dei tributi comunali deve essere adottata prima dell'approvazione del bilancio di previsione.

Richiamate altresì alcune pronunce della Corte dei conti che evidenziano "la stretta correlazione esistente tra la determinazione delle aliquote dei tributi comunali e delle tariffe dei servizi pubblici, che ciascun ente territoriale è libero di fissare, ed il bilancio di previsione dell'ente che non può che essere formato in relazione (anche) alle previsione degli incassi relativi ai tributi ed ai servizi locali" (parere n. 4/2006 della Corte dei Conti – sezione regionale di controllo per la Lombardia – espresso in data 12.07.2006).

Ritenuto di continuare a consentire l'uso gratuito per le attività di manifestazioni promosse dalle scuole di ogni ordine e grado del comprensivo scolastico.

s i p r o p o n e

1. di confermare per l'anno 2021, nelle seguenti misure, le stesse tariffe già approvate per l'anno 2019 e seguenti, per l'uso del campo sportivo comunale:

- € 350,00 + IVA per ogni giornata di utilizzo dell'impianto,
- € 20,00 + IVA per ogni ora di utilizzo dell'impianto,
- € 10,00 + IVA per ogni ora di utilizzo dell'impianto da parte delle Associazioni sportive e ricreative con sede sul territorio comunale,

- € 5,00 + IVA per ogni ora di utilizzo dell'impianto da parte delle Associazioni sportive e ricreative, con sede sul territorio comunale, per lo svolgimento delle attività del settore giovanile;
- 2. di determinare, anche per l'anno 2021, l'uso gratuito del campo sportivo comunale per le attività di manifestazioni promosse dalle scuole di ogni ordine e grado del comprensivo scolastico;
- 3. di dichiarare la deliberazione di cui alla presente proposta immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. n. 21/2003, come sostituito dall'art. 17 comma 12 della L.R. 17/2004, stante l'urgenza di garantire il regolare funzionamento dei servizi comunali.

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Villesse, 31 marzo 2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO PAOLO VECCHI

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Villesse, 31 marzo 2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO PAOLO VECCHI

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di deliberazione.

Visti i pareri espressi dal responsabile del servizio interessato e dal responsabile del servizio dell'area contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267/2000, rispettivamente in merito alla regolarità tecnica e contabile della proposta deliberativa.

Ritenuto opportuno far propria la predetta proposta di deliberazione, con votazione palese, mediante affermazione vocale, ad esito favorevole unanime,

d e l i b e r a

di approvare la succitata proposta di deliberazione, considerandola come atto proprio ad ogni conseguente effetto di legge.

Indi, con separata votazione palese, mediante affermazione vocale, ad esito favorevole unanime, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003 come sostituito dall'art. 17 comma 12 della L.R. 17/2004.

- o o o o o -

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
F.to Flavia Viola

Il Segretario
F.to Maria Concetta Monetti

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on line dal 01/04/2021 al 16/04/2021 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni e comunicata ai capigruppo consiliari.

Villesse, lì 01/04/2021

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Roberta Andrian

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 31/03/2021, poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art. 17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).

Villesse, lì 01/04/2021

Il Responsabile dell'esecutività
F.to Roberta Andrian

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.

È copia dell'originale firmato digitalmente.



COMUNE DI VILLESSE

PROVINCIA DI GORIZIA

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE E RELATIVA PERCENTUALE DI COPERTURA DEI COSTI PER L'ANNO 2021.

L'anno duemilaventuno, il giorno trentuno del mese di marzo alle ore 15:25 si è riunita la Giunta Comunale in modalità telematica ai sensi dell'art. 11 della L.R. 3/2020.

Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Viola Flavia	Sindaco	Presente
Weffort Laura Maria	Vice Sindaco	Presente
Tolloi Arianna	Assessore	Presente
Montanari Tommaso	Assessore	Presente
Valenti Gian Franco	Assessore	Presente

Assiste il Segretario dott.ssa Maria Concetta Monetti.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza la Sig.ra Flavia Viola nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Individuazione dei servizi a domanda individuale e relativa percentuale di copertura dei costi per l'anno 2021.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA CONTABILE

Ricordato che, ai sensi della previgente normativa, l'Amministrazione prima di procedere all'approvazione del bilancio di previsione era tenuta a determinare l'individuazione dei servizi a domanda individuale erogati, nonché la misura dei costi e dei ricavi il cui rapporto non poteva essere inferiore al 36%.

Richiamato da ultimo l'art. 19, c. 2, del D.Lgs. 342/97 in combinato disposto con l'art. 243 del D.Lgvo 267/2000 che abroga la disposizione di cui al punto precedente per le Amministrazioni non strutturalmente deficitarie.

Visto l'art. 242 del *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, concernente l'individuazione degli enti strutturalmente deficitari sulla base dell'apposita tabella, da allegare al rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari.

Atteso che questo Comune non si trova nella condizione di ente strutturalmente deficitario.

Visto l'art.6 del D.L. n.55 del 28.02.1983, convertito con modificazioni nella Legge n.131 del 26.04.1983, che stabilisce l'obbligo dei Comuni di definire la misura percentuale dei costi complessivi dei servizi pubblici a domanda individuale che viene finanziata con tariffe o contribuzioni e da entrate a specifica destinazione, fissando le relative tariffe.

Atteso che:

- i servizi a domanda individuale trovano classificazione nel DM 31 dicembre 1983, emanato in attuazione del dl 28 febbraio 1983 n. 55, come convertito dalla legge 26 aprile 1983 n. 131, come modificato da ultimo dal Decreto Ministero dell'Interno 23 febbraio 2016;
l'elenco delle categorie dei servizi in argomento è il seguente:
 1. alberghi, esclusi i dormitori pubblici; case di riposo e di ricovero;
 2. alberghi diurni e bagni pubblici;
 3. asili nido;
 4. convitti, campeggi, case per vacanze, ostelli;
 5. colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termali;
 6. corsi extra scolastici di insegnamento di arti e sport e altre discipline, fatta eccezione per quelli espressamente previsti dalla legge;
 7. giardini zoologici e botanici;
 8. impianti sportivi: piscine, campi da tennis, di pattinaggio, impianti di risalita e simili;
 9. mattatoi pubblici;
 10. mense, comprese quelle ad uso scolastico;
 11. mercati e fiere attrezzati;
 12. parcheggi custoditi e parchimetri;
 13. pesa pubblica;
 14. servizi turistici diversi: stabilimenti balneari, approdi turistici e simili;
 15. spurgo di pozzi neri;
 16. teatri, musei, pinacoteche, gallerie, mostre e spettacoli;
 17. trasporti di carni macellate;
 18. trasporti funebri, pompe funebri e illuminazioni votive;
 19. uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali: auditorium, palazzi dei congressi e simili;
- tale decreto prevede che i Comuni siano tenuti a definire, non oltre la data della deliberazione del bilancio, la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda individuale e che per gli stessi servizi pubblici a domanda individuale, le province, i comuni, i loro consorzi e le comunità montane siano tenuti a richiedere la contribuzione degli utenti, anche a carattere non generalizzato;
- nelle premesse allo stesso decreto ministeriale, si definiscono servizi pubblici a domanda individuale tutte quelle attività gestite direttamente dall'ente, che siano poste in essere non per obbligo istituzionale, che vengono utilizzate a richiesta dell'utente e che non siano state

- dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale e che non possono essere considerati servizi pubblici a domanda individuale quelli a carattere produttivo, per i quali il regime delle tariffe e dei prezzi esula dalla disciplina del menzionato art. 6 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55;
- la posizione di primo piano che conserva l'ente locale nella determinazione del prezzo pubblico è stato analizzato dalla sentenza del TAR Piemonte n. 1365 del 31 luglio 2014.
 - la qualificazione del servizio quale servizio pubblico a domanda individuale sta a significare che l'ente locale non ha l'obbligo di istituirlo ed organizzarlo. Se però decide di farlo, è tenuto per legge, nel rispetto del principio di pareggio di bilancio ad individuare il costo complessivo del servizio e a stabilire la misura percentuale di tale costo finanziabile con risorse comunali, e quindi, correlative, a stabilire la residua misura percentuale finanziabile mediante tariffe e contribuzioni a carico diretto dell'utenza (art. 6 comma 1 D.L. 55/1983; art. 172 comma 1 lett. e) D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);
 - nell'esercizio di tale potere-dovere, e in particolare nella quantificazione del tasso di copertura tariffaria del costo di gestione del servizio, il Comune gode di amplissima discrezionalità, che non trova nella legge alcuna limitazione in ordine alla misura massima imputabile agli utenti.
 - la misura della contribuzione è quindi il frutto di una scelta di ampia discrezionalità riservata per legge all'amministrazione comunale.
 - la tariffa pagata dall'utente all'Amministrazione a fronte della fruizione di un servizio pubblico a domanda individuale non costituisce il prezzo della singola prestazione, e, in particolare, non è composta dalle sole voci di spesa sostenute dall'Amministrazione per erogare il singolo servizio ma rappresenta la misura della contribuzione dell'utente al costo complessivo sostenuto dall'Amministrazione per l'erogazione del servizio, determinato annualmente dall'Amministrazione, per obbligo di legge, tenendo conto non solo dei costi diretti, ma anche di quelli indiretti;
 - una volta determinato il costo complessivo del servizio (su base necessariamente previsionale) l'Amministrazione valuta, in relazione alle disponibilità di bilancio, la quota parte di esso finanziabile con risorse comunali e quella residua da porre direttamente a carico dell'utenza;
 - il decreto di cui sopra si riferisce esplicitamente a servizi gestiti direttamente dal Comune.

Rilevato che il Comune di Villesse eroga i seguenti servizi a domanda individuale ricompresi nell'elenco di cui al Decreto 23.02.2016 già sopra citato:

- asili nido,
- impianti sportivi, campo di calcio,
- impianti sportivi, palestra comunale,
- impianti sportivi, campo da tennis,
- mensa scuola dell'infanzia,
- servizi di pre e post accoglienza scolastica,
- servizio doposcuola destinato agli studenti della scuola secondaria di primo grado,
- servizio centri estivi destinato ai ragazzi in età scolare – scuola materna e scuola elementare,
- servizi cimiteriali. Illuminazione sepolture mediante lampade votive,
- uso di locali per riunioni non istituzionali,
- servizi socio-assistenziali, fornitura pasti a domicilio (dal 01.01.2021 servizio gestito direttamente del Servizio Sociale dei Comuni di Gorizia).

Atteso che i seguenti servizi:

- asili nido,
 - impianti sportivi, campo di calcio,
 - impianti sportivi, campo da tennis,
 - mensa scuola dell'infanzia,
 - servizi cimiteriali. Illuminazione sepolture mediante lampade votive,
 - uso di locali per riunioni non istituzionali,
 - servizi socio-assistenziali, fornitura pasti a domicilio (dal 01.01.2021 servizio gestito direttamente del Servizio Sociale dei Comuni di Gorizia),
- non vengono gestiti direttamente dal Comune.

Ritenuto comunque opportuno emettere apposito atto deliberativo per i servizi a domanda individuale erogati direttamente dal Comune, per il cui accesso viene richiesto all'utente l'esborso di apposita tariffa o contribuzione, che si possono così individuare:

- servizio centri estivi destinato ai ragazzi in età scolare – scuola materna e scuola elementare,
- servizi di pre e post accoglienza scolastica,
- servizio doposcuola destinato agli studenti della scuola secondaria di primo grado,

- servizi impianti sportivi – palestra comunale,
ciò premesso,

p r o p o n e

1. di individuare per l'anno 2021 i servizi a domanda individuale, erogati direttamente dall'Amministrazione comunale, per il cui accesso viene richiesto all'utente l'esborso di apposita tariffa o contribuzione:
 - a. Servizi di assistenza domiciliare, fornitura pasti a domicilio – dal 01.01.2021 servizio gestito direttamente del Servizio Sociale dei Comuni di Gorizia:
 - b. Servizio centri estivi destinato ai ragazzi in età scolare – scuola materna e scuola elementare:
Entrate previste nel bilancio di previsione 2021:
Euro 3.000,00 - risorsa 288 "Proventi servizi assistenza estiva alunni"
Spese previste nel bilancio di previsione 2021:
Euro 6.700,00 - cap. 806 "Spese per interventi di assistenza estiva agli alunni"
 - c. Servizi di pre e post accoglienza scolastica:
Entrate previste nel bilancio di previsione 2021:
Euro 7.000,00 - risorsa 368 "Compartecipazione da parte delle famiglie degli alunni nelle spese per i servizi di pre e post accoglienza scolastica"
Spese previste nel bilancio di previsione 2021:
Euro 36.165,00 - cap. 650 "Spese per i servizi di pre e post accoglienza scolastica"
 - d. Servizio doposcuola destinato agli studenti della scuola secondaria di primo grado:
Entrate previste nel bilancio di previsione 2021:
Euro 0,00 - risorsa 457 "Compartecipazione da parte delle famiglie degli alunni nelle spese per il servizio doposcuola"
Spese previste nel bilancio di previsione 2021:
Euro 0,00 - cap. 808 "Spese per i servizi di pre e post accoglienza scolastica"
 - e. Servizi di gestione impianti sportivi – palestra comunale:
Entrate previste nel bilancio di previsione 2021:
Euro 12.000,00 - risorsa 473 "Introiti per la concessione d'uso della palestra comunale"
Spese previste nel bilancio di previsione 2021
Euro 12.000,00 - cap. 1777 "Spese generali impianti sportivi – prestazioni di servizi"
2. di confermare per l'anno 2021, nelle seguenti misure, le tariffe a carico degli utenti del servizio centri estivi destinato ai ragazzi in età scolare – scuola materna e scuola elementare, come già determinate con deliberazione Consiglio Comunale N. 14 del 18.06.2020:
 - € 35,00 per utente a settimana, con una riduzione del 30% della tariffa per il secondo figlio iscritto e per i nuclei familiari con ISEE inferiore ad € 10.000,00;
3. di confermare, anche per l'anno 2021, la gratuità del servizio doposcuola destinato agli studenti della scuola secondaria di primo grado, come già determinato con deliberazione della Giunta Comunale N. 161 del 28.11.2018;
4. di confermare per l'anno 2021, nelle seguenti misure, le tariffe a carico degli utenti del servizio di pre e post accoglienza scolastica, già deliberate nell'anno 2019 e seguenti:
 - **SCUOLA DELL'INFANZIA**
 - pre-accoglienza € 20,00 per l'intero anno scolastico,
 - post-accoglienza € 240,00 per l'intero anno scolastico,
 - servizio gratuito per utenti con ISEE inferiore a € 10.000,00.
5. di confermare per l'anno 2021, nelle seguenti misure, le tariffe a carico degli utenti per l'utilizzo degli impianti sportivi- palestra comunale, già deliberate nell'anno 2019 e seguenti:
 - **SCUOLA PRIMARIA**
 - pre-accoglienza € 70,00 per l'intero anno scolastico,
 - servizio gratuito per utenti con ISEE inferiore a € 10.000,00,
 - post-accoglienza € 220,00 per l'intero anno scolastico,
 - servizio gratuito per utenti con ISEE inferiore a € 10.000,00

- Utilizzo palestra, uso spogliatoio e docce per Associazioni sportive e ricreative con sede sul territorio comunale:
– € 6,50 orarie + I.V.A.,
 - Utilizzo palestra, uso spogliatoio e docce per Associazioni sportive e ricreative con sede al di fuori del territorio comunale:
– € 13,10 orarie + I.V.A.
 - Utilizzo palestra, uso spogliatoio e docce per Associazioni sportive e ricreative con sede sul territorio comunale:
– tariffa giornaliera di € 35,00 + I.V.A. per un numero massimo di 4 giorni anno
6. di dare atto che la percentuale di copertura dei costi per l'erogazione dei servizi di cui al punto precedenti. è del 40,09%.
 7. di dichiarare la deliberazione di cui alla presente proposta immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. n. 21/2003, come sostituito dall'art. 17 comma 12 della L.R. 17/2004, stante l'urgenza di garantire il regolare funzionamento dei servizi comunali.

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Villesse, 31 marzo 2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO PAOLO VECCHI

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Villesse, 31 marzo 2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO PAOLO VECCHI

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di deliberazione.

Visti i pareri espressi dal responsabile del servizio interessato e dal responsabile del servizio dell'area contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267/2000, rispettivamente in merito alla regolarità tecnica e contabile della proposta deliberativa.

Ritenuto opportuno far propria la predetta proposta di deliberazione, con votazione palese, mediante affermazione vocale, ad esito favorevole unanime,

d e l i b e r a

di approvare la succitata proposta di deliberazione, considerandola come atto proprio ad ogni conseguente effetto di legge.

Indi, con separata votazione palese, mediante affermazione vocale, ad esito favorevole unanime, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003 come sostituito dall'art. 17 comma 12 della L.R. 17/2004.

- o o o o -

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
F.to Flavia Viola

Il Segretario
F.to Maria Concetta Monetti

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on line dal 01/04/2021 al 16/04/2021 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni e comunicata ai capigruppo consiliari.

Villesse, lì 01/04/2021

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Roberta Andrian

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 31/03/2021, poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art. 17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).

Villesse, lì 01/04/2021

Il Responsabile dell'esecutività
F.to Roberta Andrian

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.

È copia dell'originale firmato digitalmente.



COMUNE DI VILLESSE

PROVINCIA DI GORIZIA

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione straordinaria – adunanza pubblica – prima convocazione.

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE, PER L'ANNO 2021, DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF. CONFERMA ESENZIONE PAGAMENTO COME ANNO PRECEDENTE.

L'anno duemilaventuno, il giorno sette del mese di maggio alle ore 18:46 si è riunito il Consiglio Comunale in modalità telematica ai sensi dell'art. 11 della L.R. 3/2020.

Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Viola Flavia	Sindaco	Presente
Weffort Laura Maria	Vice Sindaco	Presente
Tolloi Arianna	Consigliere	Presente
Valenti Gian Franco	Consigliere	Presente
Deffendi Claudio	Consigliere	Presente
Montanari Tommaso	Consigliere	Presente
Secolin Marco	Consigliere	Presente
Guadagnini Andrea	Consigliere	Presente
Gasparini Guido	Consigliere	Presente
Burgnich Gianpaolo	Consigliere	Presente
Gerin Francesca	Consigliere	Presente
Buffolin Adelio	Consigliere	Presente
Soliani Paolo	Consigliere	Presente

Assiste il Segretario dott.ssa Maria Concetta Monetti.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza la Sig.ra Flavia Viola nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Determinazione aliquote, per l'anno 2021, dell'addizionale comunale all'IRPEF. Conferma esenzione pagamento come anno precedente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA CONTABILE

Richiamata la propria deliberazione n. 33 del 30.09.2013 con la quale si introduceva, con decorrenza 01.01.2013, l'Addizionale Comunale all'IRPEF.

Visto che con la succitata deliberazione si approvava il Regolamento, per la disciplina dell'imposta in argomento, che prevedeva un'aliquota dello 0,45 per cento da applicare ai redditi delle persone fisiche, ed una soglia di esenzione dall'imposta per i soggetti che, nell'anno di riferimento, conseguono un reddito complessivo IRPEF inferiore ad € 15.000,00.

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 01.09.2014 con la quale, con decorrenza, 01.01.2014 si riduceva l'aliquota dell'Addizionale Comunale all'IRPEF portando la misura della stessa allo 0,10 per cento.

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 31.07.2015, con la quale, si confermava per l'anno 2015 l'aliquota del 0,10 per cento prevista nell'anno precedente.

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 20.12.2019, con la quale, si determinava, per l'anno 2020, un'aliquota dell'Addizionale Comunale all'IRPEF pari allo 0,00.

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 26.04.2021 "Approvazione dello schema di Bilancio di Previsione finanziario 2021/2023 (art. 11 D.Lgs. 118/2011).

Visto il D.Lgs. 15.12.1997, n. 446.

Visto il D.Lgs. 28.09.1998, n. 360.

Vista la L. 14.09.2011, n. 148.

p r o p o n e

- 1.di confermare per l'anno 2021, la stessa aliquota pari allo 0,00% dell'Addizionale Comunale all'IRPEF già deliberata nell'anno 2020, di cui all'art. 1 comma 3, del D.Lgs. 28/09/1998, n. 360 e dell'art. 1 comma 11, del D.L. 13/08/2011, n. 138, convertito con modificazione dalla L. 14/09/2011, N. 148;
2. di dichiarare la deliberazione di cui alla presente proposta immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. n. 21/2003, come sostituito dall'art. 17 comma 12 della L.R. 17/2004, stante l'urgenza di comunicare ai soggetti passivi d'imposta la misura delle aliquote deliberate.

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Villesse, 28 aprile 2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO PAOLO VECCHI

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Villesse, 28 aprile 2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO PAOLO VECCHI

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.

Udita l'illustrazione del Sindaco.

In assenza di altri interventi il Sindaco chiede il voto.

Visti i pareri resi ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione palese, mediante affermazione vocale, ad esito favorevole unanime

d e l i b e r a

di approvare la succitata proposta di deliberazione, considerandola come atto proprio ad ogni conseguente effetto di legge.

Quindi, con separata votazione palese, mediante affermazione vocale, ad esito favorevole unanime, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 c. 19 della L.R. 21 del 11.12.2003, così come sostituito dall'art. 17, co. 12, della L.R. 17/2004.

- o o o o -

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
F.to Flavia Viola

Il Segretario
F.to Maria Concetta Monetti

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on line dal 11/05/2021 al 26/05/2021 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni.

Villesse, li 11/05/2021

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Roberta Andrian

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 07/05/2021, poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art. 17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).

Villesse, li 11/05/2021

Il Responsabile dell'esecutività
F.to Roberta Andrian

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.

È copia dell'originale firmato digitalmente.